



## Per la prima volta una procedura amichevole prevista da un trattato bilaterale contro la doppia imposizione designa la Corte di Giustizia UE per risolvere la controversia

L'Avvocato Generale Mengozzi ha depositato il 27 aprile 2017 le proprie conclusioni relative alla controversia tra Austria e Germania, causa C-648/15.

Si tratta della prima controversia sottoposta alla Corte di Giustizia UE in base all'art. 273 TFUE, il quale consente a due Stati membri, sulla base di un compromesso, di investire la Corte del potere di decidere una controversia concernente un caso che presenti una «*connessione con l'oggetto dei Trattati*».

La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 11 della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra Austria e Germania ed in particolare sul significato da attribuire al termine "interessi" ivi utilizzato.

Appare significativo che l'AG abbia proposto di considerare la Corte competente a pronunciarsi, nonostante si tratti di una controversia concernente la materia delle imposte dirette, sulla quale come noto non sussiste una competenza generale dell'Unione Europea.

L'AG Mengozzi ha osservato che, pur non rientrando nell'oggetto dei Trattati, una controversia vertente sull'interpretazione di una convenzione fiscale bilaterale per la prevenzione della doppia imposizione, come quella all'origine della presente causa, presenta con il medesimo un evidente collegamento.

Infatti, una convenzione in materia tributaria tra Stati membri «è comunque collegata all'obiettivo della creazione del mercato interno, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE, posto che l'eliminazione o la prevenzione della doppia imposizione in via convenzionale è destinata a favorire la sua realizzazione e l'esercizio delle libertà di circolazione».

Se la Corte accoglierà il punto di vista dell'AG, si aprirà la strada per l'attribuzione ad essa di un ruolo rilevante per la risoluzione delle fattispecie di doppia imposizione, non componibili in base alle convenzioni bilaterali, tra Stati membri. Sulla base di un compromesso *ad hoc* o anche – come affermato dallo stesso AG – se previsto da una clausola della pertinente convenzione contro le doppie imposizioni, due Stati membri potranno chiedere alla Corte di Giustizia UE di dirimere contrasti interpretativi ed applicativi ad essa relativi.

In ambito europeo, perciò, il sistema delle procedure amichevoli convenzionali potrebbe arricchirsi di uno strumento di risoluzione vincolante, capace tra l'altro di realizzare progressivamente la formazione di un diritto tributario europeo anche in materia di imposte dirette.